

---

APPENDICE

ALLA PARTE SPECIALE

del MODELLO di ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE e CONTROLLO

---

## APPENDICE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO

### INDICE

#### PREMESSE

*Quadro normativo di riferimento*

*Criteri di valutazione del rischio*

*Indice delle novità D. Lgs 75/2020*

- a) Le novità del codice penale
- a) Modifiche al D. Lgs n. 74/2000 in merito ai reati tributari introdotti con D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157
- b) Le novità sulla responsabilità degli Enti

*L'analisi articolo per articolo*

*Art. 24 D. Lgs 231/2001*

**Le novità che riguardano l'art. 24 del D. Lgs. 231/2001**

*Art. 25 D. Lgs 231/2001*

**Le novità che riguardano l'art. 25 del D. Lgs. 231/2001**

**La valutazione del rischio**

**AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ("ATTIVITA' SENSIBILI)**

**PROCEDURE PREVENZIONE DEI RISCHI**

**DESTINATARI DI PARTE SPECIALE**

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

**PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

**RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**RAPPORTI CON CONSULENTI E COLLABORATORI**

**GESTIONE DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE**

**RAPPORTI CON ORGANI ISPETTIVI**

**GESTIONE DEL PERSONALE**

**PROCEDURE DI PREVENZIONE**

*Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001*

**Le novità che riguardano l'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001**

**La valutazione del rischio**

**AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ("ATTIVITA' SENSIBILI)**

**PROCEDURE PREVENZIONE DEI RISCHI**

**DESTINATARI DI PARTE SPECIALE**

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

**PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

**RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**RAPPORTI CON CONSULENTI E COLLABORATORI**

**GESTIONE DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE**

**RAPPORTI CON ORGANI ISPETTIV**

**GESTIONE DEL PERSONALE**

**(I) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti d'impresa**

**(II) Rapporti con clienti e fornitori**

**PROCEDURE DI PREVENZIONE**

*Art. 25 sexdecies D.Lgs 231/2001*

**Le novità che riguardano l'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001**

**La valutazione del rischio**

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

## PREMESSE

### *Quadro normativo di riferimento*

In data 15 luglio del 2020 è stato pubblicato sulla G.U. serie generale (n. 177) il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, con cui, in attuazione della legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117, e recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio del 2017 (meglio nota come **direttiva PIF**) - che armonizza nell'euro zona la normativa relativa alla **lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea**- il legislatore ha apportato diverse modifiche in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione sia al codice penale, al D. Lgs n. 74/2000 in merito ai reati tributari, al TU delle Disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973), al D. Lgs n. 8/2006 relativo alla depenalizzazione di alcuni reati, per quanto s'interessa, al D. Lgs 231/2001 che disciplina la responsabilità civile e penale degli enti e alla legge in materia di aiuti comunitari - settore agricolo (Legge 23 dicembre 1986 n. 898).

La linea conduttrice di tutte le modifiche apportate è l'introduzione di **norme che puniscono i reati compiuti contro gli interessi finanziari dell'Ue e l'inasprimento di alcune pene per reati già previsti** dal nostro ordinamento, con un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione per alcune fattispecie di reato: peculato, indebita percezione di erogazioni e induzione a dare o promettere utilità.

In tema di *reati tributari*, in particolare, vi sono due interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di cui al d.lgs. 231/2001.

Con il primo intervento, ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, con riferimento ai seguenti reati tributari: – **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000); – **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, d.lgs. 74/2000); – **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000); – **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, d.lgs. 74/2000); – **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, d.lgs. 74/2000). Tale intervento non ha comportato modifiche rispetto alle ipotesi già previste dal codice penale limitandosi ad estendere i suindicati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Con il secondo intervento, nel mese di luglio 2020 – vedi *supra*-, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla “*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale*”. Nel dettaglio, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha introdotto nel decreto D.lgs. 231/2001 anche i seguenti ed ulteriori reati tributari: – **dichiarazione infedele** (art. 4, d.lgs. 74/2000); – **omessa dichiarazione** (art. 5, d.lgs. 74/2000); – **indebita compensazione** (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000). Le nuove fattispecie di reato introdotte limitano la responsabilità dell'ente laddove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e se afferenti importi superiori a 10 milioni di euro.

Si procede pertanto all'integrazione della PARTE SPECIALE del MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO.

Si ricorda che la parte speciale prende in considerazione tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001.

Presenta per ciascuna di essa l'analisi dei rischi condotta in riferimento al contesto organizzativo di L'Anello (funzioni e ruoli, processi e attività operative).

---

Dettaglia, quindi, i presidi e i protocolli – quelli già in essere, e anche quelli da integrare – funzionali a prevenire i rischi stessi.

Questi in specifico i contenuti:

- Presentazione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- Indicazione delle funzioni e dei ruoli organizzativi sensibili e dei processi e attività sensibili;
- Individuazione dei protocolli di controllo generale, ovvero applicabili a tutti i processi interni;
- Individuazione di protocolli specifici, ovvero applicabili a ciascuna specifica attività sensibile.

Si ricorda, per completezza, che la parte speciale di questo Modello Organizzativo presenta:

- 1) Un quadro completo delle **fattispecie di reato** richiamate dal D.lgs. 231/2001;
- 2) **L'analisi del rischio** di commissione di questi stessi reati nell'ambito di azione de L'Anello. Tale analisi comprende:

La valutazione riguardo alla pertinenza (o non pertinenza) di ciascun reato in riferimento al contesto organizzativo della Cooperativa;

La definizione delle aree, funzioni o ruoli organizzativi sensibili, cioè a rischio di reato, fra quelli indicati dal Decreto,

La valutazione dell'intensità del rischio che il reato possa essere commesso entro l'ambito di azione della Cooperativa.

- 3) L'indicazione dei **presidi e dei protocolli di controllo** per la prevenzione del rischio di reato, e più in particolare:

Indicazione dei processi organizzativi e delle specifiche attività di L'Anello a rischio di reato;

Indicazione dei presidi esistenti nel contesto organizzativo di L'Anello funzionali a prevenire la commissione di reati;

Indicazione dei presidi da integrare a quelli già esistenti per rafforzare la prevenzione di atti illeciti.

#### *Criteria di valutazione del rischio*

Il presente Modello Organizzativo 231/2001 è impostato secondo una logica progressiva. Esso in particolare considera:

- 1) I diversi reati indicati dal D.lgs. 231/2001, compiendo un esame puntuale delle diverse fattispecie;
- 2) Vaglia la pertinenza dei reati nell'effettivo contesto organizzativo e operativo della Cooperativa, considerando in particolare se – nell'ambito dell'attività che L'Anello svolge – possano verificarsi comportamenti classificabili come reati e che possono preludere alla loro commissione;
- 3) Sulla scorta della mappa così prodotta esprimere una valutazione del grado di rischio attribuibile ai reati pertinenti.

La valutazione di pertinenza si riferisce alla rilevanza che il reato può avere per le attività che la Cooperativa svolge. Due sono le condizioni che possono verificarsi:

- 1) Fattispecie di reato non pertinente;
- 2) Fattispecie di reato pertinente.

Il livello di rischio viene espresso considerando:

- 1) Gli eventi critici di un qualche rilievo che costituiscano segnali di allerta;
- 2) La presenza di presidi organizzativi che forniscano indicazione indiretta di attenzione già prefigurata nell'operatività della Cooperativa.

Di seguito i livelli di rischio identificati:

- 1) Rischio **Basso**: l'esame delle attività organizzative consente di ritenere bassa la possibilità che si verifichino i reati considerati, in quanto non si sono verificati eventi sentinella. In L'Anello sono presenti presidi generali.
- 2) Rischio **Medio**: nel corso del tempo in L'Anello si sono manifestati eventi sentinella, si sono cioè rilevate criticità in minima entità che hanno indotto a non trascurare la possibilità che comportamenti localizzati negativi possano amplificarsi. Per questa ragione sono stati posti presidi generali. La costruzione del Modello Organizzativo 231 costituisce un'occasione per definire procedure e responsabilità puntuali;
- 3) Rischio **Alto**: a fronte di criticità rilevate, l'organizzazione non dispone di presidi idonei a fronteggiare il ripetersi o l'estendersi di comportamenti non opportuni. In considerazione della criticità degli eventi, per i quali è prefigurabile un impatto negativo sull'organizzazione, è necessario introdurre presidi organizzativi specifici;
- 4) Rischio **Elevato**: considerato il ripetersi di segnali di criticità, considerato che gli effetti potrebbero essere dilaganti e controproducenti (denunce, cause legali, infortuni), e considerando la mancanza di presidi adeguati l'organizzazione avverte di dover introdurre immediati rimedi, richiamando l'attenzione da parte delle figure responsabili a stabilire indicazioni operative e vincoli organizzativi idonei a minimizzare il rischio di commettere il reato identificato.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si richiama integralmente il MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO già approvato e pubblicato sul sito [www.anellocooperativa.it/](http://www.anellocooperativa.it/) - [www.anellocooperativa.it/wp-content/uploads/2018/09/Modello-231-LANELLO.pdf](http://www.anellocooperativa.it/wp-content/uploads/2018/09/Modello-231-LANELLO.pdf)

*Indice delle novità D. Lgs 75/2020*

- a) Novità relative al codice penale;
- b) Modifiche al d.lgs. n. 74/2000 in merito ai reati tributari;
- c) Le novità sulla responsabilità degli enti.

a) **Novità relative al codice penale**

L'articolo 1 del d.lgs. 75/2020 introduce le **modifiche al codice penale** (Regio decreto. 19 ottobre 1930, n. 1398) in relazione ai reati di **peculato**, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione e truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche apportate hanno esteso e inasprito le pene nei confronti di chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

In particolare, sono state novellate le seguenti norme:

**1. Art. 316 c.p. (reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui)** – A tale norma è stato aggiunto il periodo: «*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*»; ricordiamo che il dispositivo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità*”.

**2. Art. 316-ter, comma 1, c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)** - A tale norma è stato aggiunto il periodo: «*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*»; il dispositivo in questione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “*chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*”;

**3. Art. 319-quater c.p., comma 2 (induzione indebita a dare o promettere utilità)** - Tale norma, che punisce con la reclusione fino a tre anni “*chi dà o promette denaro o altra utilità*” (la pena è da sei anni a dieci anni e sei mesi di reclusione se l'illecito è compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio), è stata ampliata prevedendo la pena carceraria fino a quattro anni “*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*”;

**4. Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione)** - A tale norma è stato aggiunto il punto 5-quinquies al primo comma il quale prevede che le pene previste per tali tipi di reato si estendono anche “*alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione*”;

**5. Art. 640, comma 2, punto 1, c.p. (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)** - La pena detentiva da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro, comminata a chiunque con artifici o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, è estesa anche a chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

**b) Modifiche al D.lgs. n. 74/2000 in merito ai reati tributari introdotti con D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157**

L'art. 2 del d.lgs. 75/2020 **modifica l'art. 6 del d.lgs. 74/2000** aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis che recita: “*Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono **compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro***”.

Dalla norma si evince che i reati per cui è prevista l'estensione della punibilità degli illeciti compiuti ai danni di un altro Stato membro dell'Unione europea sono:

- **dichiarazione di operazioni inesistenti;**
- **dichiarazione fraudolenta;**
- **dichiarazione infedele.**

Mentre i **presupposti** per la punibilità dei reati sopra elencati sono:

- illecito finanziario e tributario compiuto ai danni di un altro Stato membro dell'area UE;
- evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

L'ambito della punibilità dei reati tributari costituisce, accanto alle modifiche al codice penale, il fulcro della direttiva PIF.

E uno dei pilastri del cambio di passo introdotto dal d.lgs. 75/2020 è, di certo, la **punibilità del “tentativo di reato”**, escluso, sino all'avvento della riforma, nel nostro ordinamento dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. 74/2000 che prevede, al contrario, la comminazione delle pene esclusivamente nel caso di illecito consumato.

**c) Le novità sulla responsabilità degli Enti**

L'articolo 5 del d.lgs. 75/2020 è interamente dedicato alle modifiche del d.lgs. 231/2001, ovvero il provvedimento che disciplina la responsabilità da reato degli enti. Le modifiche apportate interessano specificatamente gli articoli **24, 25, 25-quinquiesdecies e introducono l'articolo 25-sexiesdecies**.

*L'analisi articolo per articolo*

*SEZIONE III*

Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

*Art. 24 D. Lgs 231/2001*

**Art. 24**

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.  
2-*bis*. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Le novità che riguardano l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001**

1. Estensione della pena pecuniaria fino a cinquecento quote anche per il reato di frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.), oltre a quelli già contemplati di malversazione a danno dello Stato (316-*bis* c.p.), truffa (640 c.p.), frode aggravata (640-*bis* c.p.) e frode informatica (640-*ter* c.p.);
2. Estensione delle pene come da punto 1 agli enti che commettono i reati citati ai danni dell'Unione europea;
3. È stata introdotta, con il comma 1-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (oppure da 200 a 600 quote se il danno procurato allo Stato, a un altro ente pubblico o all'UE è di rilevante entità o di particolare gravità) per l'ente che “mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi,



indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” (ex art. 2 Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, così come modificato dal d.lgs. 75/2020).

Art. 25 D. Lgs 231/2001

## Art. 25

*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,  
corruzione e abuso d'ufficio*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

### Le novità che riguardano l'art. 25 del d.lgs. 231/2001

- La responsabilità penale degli enti è estesa anche ai reati di peculato (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

Tali fattispecie delittuose si vanno ad aggiungere a quelle già contemplate nel comma 1 del presente articolo di corruzione, istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite. Tali reati sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

-Peculato (art. 314 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

-Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o d'altra utilità.

-Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, l'abuso d'ufficio costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

- Nozione di Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Gli artt. 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

#### Pubblico Ufficiale (P.U.)

È colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi o certificativi. È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172198/85). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172191/85).

#### Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.)

È colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

### **La valutazione del rischio**

**Aree aziendali coinvolte:** tutte

**Misure Preventive:** Previsione tra i principi del Codice Etico del divieto di ogni pratica concussiva o corruttiva.

**Riferimenti a procedure e documenti specifici:** Codice etico.

## AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)

I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici si rimanda alla Parte Generale del Modello.

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell’ambito dei reati nei rapporti con la P.A. e di corruzione, le seguenti attività: partecipazione e gestione delle procedure di contrattazione con P.A.

La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: **MEDIO**

## PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Presidente di L’Anello previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” di L’Anello nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e dei Partner, di:

- a) Mantenere una stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- b) Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- c) Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori Esterni e Partner, di:

- a) tenere condotte tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (Artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) tenere condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate possano potenzialmente diventarlo;
- c) Creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate e/o collaboratori:

- a) è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l’organigramma della società, ordini di servizio o eventuali deleghe;

- b) è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- c) è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico (inferiore a 50 Euro) o simbolico valore e, in ogni caso, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- d) è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- e) è fatto divieto destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- f) è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- g) è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
- h) è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- i) è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto, in particolare**, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Come previsto dal Codice Etico, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per esiguità del valore o perché volti a promuovere l'immagine ed il marchio della società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2);
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- f) Ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceve omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di **L'Anello** in materia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopo diversi da quelli cui erano destinati;
- i) conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione.

---

## **PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, **L'Anello** definisce dei principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, nelle procedure e nelle sottoprocedure di prevenzione. I principi di attuazione dei comportamenti prescritti sono di seguito riportati:

## **RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal Presidente oppure da un soggetto da questi delegato. E' vietato a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

## **RAPPORTI CON CONSULENTI E COLLABORATORI**

Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi autorizza e chi esegue il pagamento. Ne consegue, in considerazione dell'organizzazione aziendale di **L'Anello**, che gli incarichi di consulenza devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, se costituito, dal Comitato Esecutivo.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

E' fatto divieto affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

## **GESTIONE DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE**

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

## **RAPPORTI CON ORGANI ISPETTIVI**

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempi relative al D. Lgs n. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, ecc) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o da soggetto da questi delegato.

Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato è tenuto a verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; tale copia dovrà essere adeguatamente conservata. Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere il rilascio di una copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

## GESTIONE DEL PERSONALE

Il delegato alla gestione del personale è tenuto a garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale;
- b) l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, accuratamente archiviata dal Responsabile competente secondo le prestabilite procedure interne.

## PROCEDURE DI PREVENZIONE

L'Anello adotta un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le procedure di prevenzione, istituite per il presidio delle attività sensibili sono adottate nelle seguenti aree:

- a) Gestione dei rapporti con la P.A in materia fiscale;
- b) Gestione dei rapporti con la PA in materia di lavoro, previdenza e sicurezza.

Le procedure ed i protocolli adottati da L'Anello sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

*Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/20201*

### **Art. 25-quinquiesdecies**

#### *Reati tributari*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **Le novità che riguardano l'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001**

Come già previsto per i reati tributari nel d.lgs. 74/2000, anche in ambito di responsabilità degli enti sono stati inseriti, attraverso il comma 1-bis, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione perpetrati ai danni dell'Unione europea e allo scopo di evadere l'Iva.

Anche in questo caso valgono i due presupposti:

- I reati devono innestarsi in un contesto di frode transfrontaliera;
- L'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) deve avere un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Le sanzioni pecuniarie che scattano nei confronti dell'ente sono:

- fino a 300 quote per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote per il reato di delitto di omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote per il reato di delitto di indebita compensazione (da art. 10-quater del d.lgs. 74/2000).

I reati tributari previsti dal Decreto e come aggiornati sono i seguenti:

–Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

–Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi

---

di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

–Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

–Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

Il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di B.D.F. S.p.A.108contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

–Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

–Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

–Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, conferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.



–Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs n. 74/2000)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

### La valutazione del rischio

**Aree aziendali coinvolte:** Amministrativo e Contabile

**Misure Preventive:** Previsione tra i principi del Codice Etico del divieto di ogni pratica contraria alla corretta tenuta delle scritture contabili e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Evitare di nominare Amministratori, persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili a questa fattispecie;

Certificazione del bilancio da parte di un Revisore del Conti;

Esplicita previsione dei principi etici del corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio/dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e di ogni altro documento contabile;

Riunioni periodiche (almeno in corrispondenza del Bilancio);

Selezione del personale amministrativo;

Rispetto delle norme di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/2007 relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

Gestione ordinata del piano dei conti.

Controllo della documentazione giustificativa di ciascun incasso;

Controllo della documentazione giustificativa di ciascun pagamento;

Riconciliazioni Bancarie periodiche;

Divieto di effettuare e di incassare pagamenti in contanti non autorizzati;

Controllo gerarchico a campione;

Divieto di incasso/pagamento in assenza delle relative fatture;

Verifica della coerenza delle fatture passive con gli altri documenti inerenti il processo di acquisto;

Separazione delle funzioni: chi esegue i documenti è persona diversa da chi fisicamente li esegue.

**Riferimenti a procedure e documenti specifici:** Codice etico.

### AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ("ATTIVITA' SENSIBILI)

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, le seguenti attività: redazione bilancio ed ogni attività amministrativa societaria ad esso prodromico e/o conseguente, ivi inclusi i rapporti con la PA e le attività prodromiche e conseguenti.

La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: **MEDIO/BASSO**

### PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

In relazione ai reati tributari, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio devono essere individuate come segue:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico in generale in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nel suo insieme (redazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
- la predisposizione di fatture o altri documenti contabili;
- la corretta e trasparente tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- la corretta e trasparente gestione dei beni della Cooperativa;
- la divulgazione verso l'esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra indicate, inerenti la Società;
- operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci e agli altri organi sociali preposti al controllo e alla società di revisione.

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà eventualmente essere integrata dal presidente di **L'Anello** previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra elencate, sono comunque indicati i principi di comportamento che **L'Anello** intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati tributari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto;

- Le misure integrative di prevenzione e controllo.

Saranno infine definiti i compiti di verifica dell'Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

## **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, Presidente, dipendenti, soci, liquidatori, revisore contabile, ecc. – elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo-) "soggetti apicali" di **L'Anello**, nonché i dipendenti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, questi soggetti saranno di seguito denominati "Destinatari".

In merito agli amministratori, al dirigente (presidente) preposto, ai liquidatori ovvero ai soggetti apicali, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati tributari previsti risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- Tutti i Destinatari come sopra descritti siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei Destinatari di:

- a) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento volto ad evadere, o consentire ad altri di evadere, le imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) astenersi da compiere operazioni simulate, dall'emettere fatture o altri documenti falsi o dall'utilizzare altri mezzi fraudolenti;
- c) conservare, ove è previsto, le scritture contabili o i documenti;
- d) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, redazione fatture e altri documenti contabili al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- e) presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- f) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni correlate;
- g) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- h) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- i) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione economica/patrimoniale;
- l) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- m) tenere un comportamento corretto e trasparente anche ai fini delle comunicazioni in relazione alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione delle stesse ovvero della redazione delle fatture da e verso le Pubbliche Amministrazioni;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è **fatto divieto di**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque, non rispondenti alla realtà in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo di appartenenza;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione della documentazione contabile;
- avvalersi, emettere fatture o altra documentazione contabile per operazioni inesistenti
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- inficiare la comprensibilità della documentazione contabile tutta accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenute in essa rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale nonché indicare in

fattura o in altri documenti relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;

- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio volto a diffondere sfiducia nel pubblico di Banche o Gruppi bancari alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.
- evadere o consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- **occultare e/o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti ove vige l'obbligo di conservazione;**
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

## PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

Vengono di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati tributari, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure di prevenzione.

## RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal Presidente oppure da un soggetto da questi delegato.

E' vietato a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

## RAPPORTI CON CONSULENTI E COLLABORATORI

Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi autorizza e chi esegue il pagamento. Ne consegue, in considerazione dell'organizzazione aziendale di L'Anello, che gli incarichi di consulenza devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, se costituito, dal Comitato Esecutivo.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

E' fatto divieto affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

## **GESTIONE DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE**

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

## **RAPPORTI CON ORGANI ISPETTIVI**

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempi relative al D. Lgs n. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, ecc.) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o da soggetto da questi delegato.

Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato è tenuto a verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; tale copia dovrà essere adeguatamente conservata. Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere il rilascio di una copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

## **GESTIONE DEL PERSONALE**

Il delegato alla gestione del personale è tenuto a garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale;
- b) l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, accuratamente archiviata dal Responsabile competente secondo le prestabilite procedure interne.

Le regole generali di organizzazione sono di seguito riportate:

### ***(I) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa***

Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci (bilancio d'esercizio) e degli altri documenti contabili della Cooperativa devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Cooperativa.

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Presidente, ed elaborati da soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili per la redazione delle fatture, dei documenti contabili e del bilancio d'esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal Presidente o da soggetto da lui delegato, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi.

Il controllo delle informazioni comunicate dalle società, incluse nell'area di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato, è affidato al Presidente o a soggetto da lui delegato. Il Presidente, inoltre, cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

La redazione del bilancio d'esercizio e degli altri documenti contabili deve essere effettuata sulla base della prassi consolidata e, periodicamente, verificata e aggiornata di concerto con il Collegio Sindacale e/o Revisori Contabili. Eventuali variazioni non giustificate dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

## **(II) Rapporti con i clienti e i fornitori**

Il Presidente, o un suo delegato, deve selezionare le controparti destinate a fornire particolari, siano essi Partner o Fornitori, prestando particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità e la serietà di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

## **PROCEDURE DI PREVENZIONE**

La Società adotta un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati tributari.

Il sistema si compone di procedure e protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. Le procedure si aggiungono alle prassi applicative diffuse all'interno della Cooperativa.

Le procedure di prevenzione, poste a presidio delle attività sensibili, sono adottate nelle seguenti aree:

- a) Attività relative al trattamento dei dati contabili / finanziari;
- b) Attività relative alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili;

*Art. 25 sexdecies D. Lgs 231/2001*

### **Art. 25-sexiesdecies**

#### *Contrabbando*

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Le novità che riguardano l'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001**

È stato inserito un nuovo articolo, l'art. 25-sexiesdecies, per estendere la responsabilità degli enti a livello europeo per il reato di contrabbando, già disciplinato nel Testo unico in materia doganale (Dpr. n. 43 del 1973). Sono previste due pene pecuniarie differenti a seconda che i diritti di confine dovuti siano inferiori o superiori a 100 mila euro: nel primo caso la pena può arrivare fino a 200 quote; nel secondo caso può arrivare fino a 400 quote.

---

Oltre alle pene pecuniarie, sono state previste anche specifiche sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **La valutazione del rischio**

**Aree aziendali coinvolte:** commerciale, amministrativo;

**Misure Preventive:**

- A) conservare la documentazione doganale;
- B) non sottrarsi alle visite doganali;
- C) pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti.

**Riferimenti a procedure e documenti specifici:** Codice Etico

In relazione all'attuale attività svolta dalla Cooperativa rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità:

**BASSO**

#### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

- a) evitare di introdurre e/o esportare e/o trasportare e/o detenere e/o scambiare merci in violazione alle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- b) rispettare le norme di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (Decreto del Presidente della Repubblica del 23.01.1973 n.43).